



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

(EX SNAD – FLP DIFESA)

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-23328792 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 43 / 2006

Roma, 26 aprile 2006

Importante sentenza della Corte dei Conti della Sicilia

L' INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE RIENTRA NELLA BASE PENSIONABILE - QUOTA "A"

Importante sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - in veste di Giudice unico per pensioni: in accoglimento del ricorso di una dipendente, ha dichiarato il diritto della lavoratrice alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'inclusione dell'indennità di amministrazione nella cosiddetta "quota A" della pensione.

Va a tal proposito utilmente precisato che l'indennità di amministrazione viene attualmente calcolata nella "quota B", e dunque in modo economicamente meno favorevole per il dipendente.

In allegato, per opportuna conoscenza, copia della nota informativa inviata agli Enti sottordinati dal Comando Militare Marittimo Autonomo della Sicilia.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA
(Giancarlo PITTELLI)



**COMANDO MILITARE MARITTIMO
AUTONOMO IN SICILIA
AUGUSTA**
Ufficio Personale Civile in Quiescenza
Sede di Messina

Augusta II,
P.D.C.1 Cell. Ann. Don. Sorcol - Tel. 0904400805
e-mail:quiescenza@comando.mil.it (Internet)
comando.mil.it (Internet)

Ind. Telegrafico: MARIBICILLA

Prot. nr. T.O. 54389 Allegati:

AJ MARIPIST 98100 MESSINA
ARSENALE 98100 MESSINA
MARICOMMI 96011 AUGUSTA
MARINARSEN 96011 AUGUSTA

Argomento: Indennità di amministrazione.-

(Spazio riservato a p. incollati,
visiti e decretazioni)

Si dà notizia che la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, Giudice Unico per Pensioni, definitivamente pronunciando ha accolto il ricorso di una dipendente, dichiarando il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'inclusione dell'indennità di amministrazione, corrisposta ai dipendenti ministeriali ai sensi dell'art. 34 comma 2 del C.C.N.L. comparto ministeri del 16.05.1995 e dell'art. 33 del successivo C.C.N.L. 16.02.1999, nella od. Quota "A" di pensione cui all'art. 13 comma 1 lettera a) del D.lgs.vo 30.12.1992 n° 503.

In particolare, la Corte dei Conti ha argomentato che: "l'esame di tutte le disposizioni fanno affermare che il trattamento definito "Indennità di amministrazione" deve essere considerato come l'elemento generale costante della retribuzione e, in quanto tale, rientra nella base pensionistica, ai sensi degli artt. 3 e 43 del D.P.R. n° 1092/73, e parte integrante della retribuzione imponibile ai fini contributivi ed ai fini del calcolo della base pensionabile".

In relazione a quanto sopra, vorranno codesti Enti tenere buona nota, delle decisioni della Corte anche al fine di evitare un'eventuale contenzioso tanto inutile quanto dannoso.-

d'ordine
IL CAPO UFF. PERSONALE CIVILE
(Dir. Ann/vu Dott. Salvatore RACCUIA)